

Liquidazione controllata, start up innovativa e verifica da parte del Giudice dei requisiti di legge

**Liquidazione controllata – Start up innovativa – Verifica da parte del Giudice della sussistenza in capo alla società istante dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge – Necessità**

L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese non impedisce al Giudice adito per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata di verificare se la stessa possieda effettivamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.

**53/24 p.u.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MANTOVA  
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:  
dott. Mauro Bernardi                      Presidente Rel. Est.  
dott. Alessandra Venturini              Giudice  
dott. Nicolò Roberto Pavoni              Giudice

nel giudizio n. 53/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da ... s.r.l. (C.F.: ...), elettivamente domiciliata presso ...;

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** dichiarazione di liquidazione controllata.

- letto il ricorso n. 53/24 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da ... s.r.l. ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI e 31 del decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 122/2012;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società istante ha sede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

- esaminata la documentazione allegata nonché l'integrazione depositata il 21-6-2024 dal gestore della crisi e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;

- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);

rilevato che la società ha ad oggetto lo studio e sviluppo di servizi, tecniche e consulenze innovative nel settore del vertical farming per esso intendendosi coltivazioni verticali in edifici coibentati tramite l'uso di luci artificiali e sistemi idroponici e altro;

- osservato che l'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese non impedisce al Giudice di verificare, nell'ambito del procedimento di ammissione a uno strumento di regolazione della crisi d'impresa il possesso effettivo dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge (si veda, con riguardo al regio decreto 267/1942, Cass. 4-7-2022 n. 21152; Trib. Milano 8-4-2021);

- rilevato che la società debitrice, a seguito di richiesta di integrazione come disposto con decreto del 7-6-2024, ha dimostrato di possedere i requisiti della start up innovativa nonché della qualità di imprenditore agricolo come attestato dal gestore della crisi sicchè, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 121 e 268 CCI, 31 del decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 122/2012 e 2135 c.c., può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;

- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 4 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. ... senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla società debitrice;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

#### **P.Q.M.**

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ... s.r.l. (con sede in ...; C.F.: ...);

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore il dott. ... (C.F.: ...) con studio in ...;

- dispone che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
- b) provveda alla formazione dello stato passivo;
- c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30-12-2024) allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
- d) ordina alla società debitrice il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
- e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni della società e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
- f) ordina alla società debitrice di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
- g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla società debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
- h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società debitrice, anche se estinti;
  - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la società debitrice;
- i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove la società debitrice sia proprietaria di beni immobili o mobili registrati. Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla società debitrice e al liquidatore.

Mantova, 27 giugno 2024.

Il Presidente Est.  
dott. Mauro P. Bernardi